

STATUTO

BIGICOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA SAN GIORGIO 57

Numero REA: BA - 628220

Codice fiscale: 08460860722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.30441 DI RACCOLTA

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMATIVA APPLICABILE

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione: **"BIGICOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art.2) La cooperativa ha sede nel Comune di **TRANI**.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica delle norme di funzionamento (statuto) della cooperativa.

Essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze, anche altrove.

Art.3) La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

Art.4) Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e nei limiti di cui all'art 2519 cod.civ., le leggi speciali in materia, con particolare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni della posizione del socio lavoratore.

Qualora la cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'art. 2519 c.c., o sue successive modificazioni, in relazione al numero dei soci (superiore a venti) e all'attivo dello stato patrimoniale (superiore ad euro un milione) l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa sulla società per azioni, fermo restando che sin dal momento del superamento dei limiti predetti, si applicheranno automaticamente alla cooperativa le norme sulla società per azioni. Il mancato adeguamento dello statuto decorso un anno dal verificarsi dei relativi presupposti, semprechè gli stessi sussistano ancora, comporterà lo scioglimento della cooperativa.

MUTUALITA' PREVALENTE - SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Art.5) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:
-è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

-è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-è vietato distribuire le riserve tra i soci **cooperatori**;

-in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545/**octies** del Codice Civile.

Art.6) La società ha finalità mutualistiche e non di lucro e ha lo scopo di perseguire interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale di cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui all'art.1 comma 1 lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e non.

La cooperativa, basata sui principi di ispirazione religiosa ed aperta al dialogo con tutte le forze operanti sul territorio, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dei soggetti svantaggiati, degli anziani e dei minori.

In relazione a ciò la cooperativa può attivare, promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi **tutte le attività riconducibili all'art. 1, comma 1, lettera B della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

1. Gestione di strutture turistiche ricettive (lidi balneari, alberghi, campeggi, agriturismi ecc..) e pubblici esercizi;
2. Gestione di gastronomia, pasticceria, pizzeria, gelateria, panificio, bar, alberghi, ristoranti, agriturismi, catering e mense.
3. Trasformazione e vendita di prodotti da forno.
4. Attività di logistica, facchinaggio, attacchinaggio, movimentazione merci e traslochi;
5. trasporto persone e cose, noleggio trasporto, manutenzione dei mezzi di trasporto d'opera;
6. Servizi di portierato, guardiania e vigilanza non armata;
7. organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
8. attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, in proprio o

- acquistati;
9. produzione e commercializzare di altri prodotti alimentari
 10. lavori, forniture e posa in opera nonché prestazioni di servizi, ottenuti da committenti pubblici e privati, riguardanti opere di costruzione, manutenzione, arredamento, pulizia, restauro, riparazione e recupero nel campo della manutenzione edile, e in genere di immobili, strutture edili abitative e produttive o di qualsiasi tipo, manutenzione ed installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, impianti fotovoltaici, nonché la commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di materiale edile;
 11. offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili.
 12. raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
 13. stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
 14. gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
 15. commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori e d abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.
 16. demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette.
- Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- La cooperativa, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà partecipare a gare di appalto, pubbliche o private, direttamente e/o attraverso accordi di associazione temporanea d'impresa o scopo.

SOCI

Art.7) Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: SOCI COOPERATORI, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; SOCI VOLONTARI, in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381; possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Art.8) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo della società domanda scritta, consegnata direttamente a mano e controfirmata per ricevuta o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà contenere:

A) per le persone fisiche:

A1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono pervenire le comunicazioni sociali;

A2) il valore della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;

A3) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della società.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza e di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

B) per gli enti o persone giuridiche:

B1) denominazione, sede legale, attività o oggetto sociale, luogo di costituzione, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza sociale e codice fiscale;

B2) il valore della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite fissato dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati una copia dell'atto costitutivo o dello statuto vigente e la delibera, assunta dall'organo statutariamente competente, di adesione alla cooperativa, contenente indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica, dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della società.

Art.9) L'organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt.6 e 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6 lettere A) e B).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati versamenti, la delibera diventerà inefficace ma la domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento delle seguenti somme:

- a) l'intero importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.
- b) il **soprapprezzo** eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo dovrà **motivarne** la relativa delibera e **comunicarla** entro sessanta giorni all'interessato il quale potrà, nei successivi sessanta giorni, proporre ricorso all'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art.2528 codice civile.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea contenente le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. L'organo amministrativo illustra ogni anno nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10) I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16;
- b) al versamento del sovrapprezzo di cui all'art.2528 comma

2 del codice civile nella misura eventualmente stabilita dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo ed indicata nella comunicazione di ammissione.

c) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale ed a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Art.13) L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, 1 comma c.c.;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote di partecipazione sociale sottoscritte o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento di altri importi dovuti;

d) che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi del socio;

e) che svolga o **tenti** di svolgere attività di concorrenza

e contraria agli interessi sociali.

La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dall'organo amministrativo.

Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

L'organo amministrativo cura l'annotazione dell'esclusione nel libro soci dalla cui data la esclusione stessa ha effetto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso.

Art.14) L'erede o il **legatario** che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla morte del de cuius lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei relativi requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il **legatario** non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale più eredi o legatari, gli stessi contestualmente al subentro in società dovranno nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà con particolare riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, ivi compresi gli storni. In ogni caso la partecipazione del de cuius conserverà la sua unitarietà, dovendosi considerare indivisibile tra gli aventi causa.

Art.15) I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di partecipazione al capitale da essi effettivamente versate.

La liquidazione di tale importo, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del predetto bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque

anni dall'approvazione del bilancio di esercizio in cui si è verificato o è divenuto operativo lo scioglimento del rapporto sociale.

In tal caso le somme non riscosse saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.16) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile entro la misura stabilita dalla legge ed è formato da un numero illimitato di quote di valore nominale, anche diverso, ma non inferiore ad Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - b) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 7;
 - c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 16, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
 - d) da eventuali riserve straordinarie, indivisibili a norma dell'art.12 della **della** L.904/77;
 - e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
 - f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - g) dalle rendite di attività patrimoniali della Cooperativa.
- Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art.17) Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c., e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ESERCIZI SOCIALI

Art.18) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di **ristorni** sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei **ristorni** da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i **ristorni** la società potrà deliberare (in caso di **ristorni** positivi) in alternativa sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali:

- 1)-di distribuirli in denaro o in natura;
- 2)-di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

La disciplina applicabile ai **ristorni** è quella prevista dall'art. 2545/**sexies** del cod.civ. e dall'art.12 del D.P.R. 601/'73.

ORGANI SOCIALI

Art.19) Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art.20) Le decisioni dei soci devono essere assunte con deliberazione assembleare. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da inviarsi almeno otto

giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente (tipo fax, posta elettronica, etc.) che assicuri la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Puglia), la data e l'ora della prima convocazione, la seconda deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa costituita validamente quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.21) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio di esercizio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la retribuzione dei sindaci;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla Legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, nel qual caso l'organo amministrativo segnala nella relazione le ragioni della dilazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art.2364 c.c..

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art.22) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della cooperativa devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Tutte le altre decisioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Sono valide le deliberazioni prese dalla maggioranza dei

votanti nonostante eventuali allontanamenti o astensioni dal voto da parte dei soci intervenuti.

Le deliberazioni legalmente adottate sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.23) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

Ai fini della effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale, come sancito dall'art.10, comma primo, lettera H del Decreto Legislativo 460/1997, è escluso il voto per corrispondenza.

Art.25) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purchè non amministratore, né sindaco, né dipendente della società, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.

Art.24) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza, da un socio eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale delle assemblee avente ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (norme di funzionamento) deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art.25) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, i quali durano in carica per il tempo indicato dall'assemblea al momento della nomina, ma comunque essi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori dev'essere scelto tra i soci **cooperatori**.

I consiglieri non hanno in quanto tali diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, o

altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, etc.) da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio d'esercizio;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto che saranno approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare il concorso in gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare il conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- i) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

Art.26) In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c.

Art.27) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte, ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società o a terzi, per singoli atti o categorie di atti salvo si tratti di materie non delegabili a norma di legge.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.28) Quale organo di controllo, i soci, con decisione da **adottarsi** a sensi del precedente art. 21, possono nominare:
o l'organo Sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art.29;
o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art.30;
La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

ORGANO SINDACALE

Art.29) L'Organo Sindacale della società può essere formato:

- da un sindaco unico;
- da un collegio sindacale.

La scelta circa la composizione dell'Organo Sindacale è rimessa alla decisione dei soci, in occasione della nomina. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il *Presidente del Collegio Sindacale* è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. All'Organo Sindacale (Sindaco unico o Collegio sindacale) si applicano le disposizioni in tema di società per azioni(artt.2397 e ss. c.c.)

L'Organo sindacale (Sindaco unico o Collegio sindacale) ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò l'Organo Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene **censurabili** all'Organo Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

REVISORE

Art.30) In alternativa all'Organo Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nell'apposito registro.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Si applica la normativa di cui al D.Lgs. n.39/2010.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.31) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art.32) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ovvero ai sensi dell'art. 2514 lettera d, del codice civile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.33) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure tra i soci, in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, ad eccezione di quella nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere decisa da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trani ad istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale opera con i poteri di amichevole compositore, giudicando irritualmente. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

F.to: Papis Christos - Dollaku Ismail - Margherita Tarricone
- Vincenzo Curci - Claudio La Serra notaio (L.S.)

16 di 16